

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico: coltivatore diretto a rischio

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 3260 del 05.02.2019](#), uniformandosi a un filone giurisprudenziale consolidato (cfr. **sentenze n. 27140/2016, n. 19557/2014, n. 10707/2014, n. 6952/2006 e n. 7005/2003**) ha confermato l'**applicabilità** dell'accertamento **sintetico** in capo agli **imprenditori agricoli** che **dichiarano il solo reddito fondiario**.

Il reddito **fondiario**, come noto, si compone di **due elementi**: il reddito **agrario** e quello **dominicale**, ove il **primo** rappresenta la **remunerazione del capitale e del lavoro investito**, e quindi consiste nel reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di un'attività sullo stesso esercitata, mentre il **secondo** rappresenta la **capacità reddituale del fondo**, a prescindere dall'attività su di esso esercitata.

In ragione di ciò, fermo restando i principi base individuati dall'[articolo 25 Tuir](#) per cui tali **redditi fondiari** sono **imputati**, a **prescindere** dalla loro effettiva **percezione**, in **ragione** del titolo di **possesso** (proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale), è prevista una deroga espressa nel successivo [articolo 33 Tuir](#).

Ai sensi di tale articolo, infatti, è previsto che nel caso di **terreno concesso in affitto per uso agricolo**, il **reddito agrario** concorre a formare il reddito complessivo dell'**affittuario**, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Inoltre, quando il **fondo** è **condotto** in forma **associata** (ad esempio con un contratto di **compartecipazione agraria** o un contratto di rete) il **reddito agrario** concorre a formare il **reddito** complessivo di **ciascun associato** per la quota di sua spettanza.

Entrambi i redditi sono di **derivazione catastale**, determinati attraverso l'estimo e quindi consistono in **redditi medi ordinari** espressivi di un valore che **prescinde dall'effettivo flusso reddituale** originato dall'attività esercitata e che copre sia le annualità prospere, sia quelle incise da una scarsa produttività dovuta probabilmente a fattori esogeni quali il clima.

La Suprema Corte ha evidenziato che è **facoltà** dell'Agenzia delle entrate procedere a **rettificare**, utilizzando il **metodo sintetico**, il **reddito** dichiarato da parte di un **coltivatore diretto** quando **“da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistente negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrono a formare l'imponibile complessivo”**.

I **maggiori redditi** accertati, tuttavia, **non** devono avere **natura fondiaria**, non potendo, come

affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, darsi corso a un **accertamento sintetico**, nel caso in cui il reddito, pur maggiore rispetto a quello dichiarato sia esclusivamente di **natura agraria**.

In tal caso, infatti, come affermato dalla **Corte costituzionale, unico criterio** di determinazione dei redditi agrari è l'accertamento **catastale**, con la conseguenza che, in presenza di redditi dominicali e agrari sono **incompatibili ulteriori forme di accertamento quale il sintetico** ([sentenza n. 377/1998](#)).

Questo non vuol dire che l'**imprenditore agricolo**, che, come noto, per natura dichiara un **reddito fondiario**, non risulti accettabile al di fuori che a mezzo di un **accertamento catastale**, ma che ciò è vero fintantoché il reddito accertato sia riferibile al solo reddito fondiario, sia esso agrario o anche dominicale, e non vi sia nessun elemento che faccia supporre l'esistenza di **altre forme reddituali**.

Nel momento in cui, quindi, l'Amministrazione finanziaria fondatamente suppone che sussistano **ulteriori redditi di natura diversa**, senza avere tra l'altro l'obbligo di individuarne la natura stessa, incombe sul contribuente, *"a norma del comma sesto dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973, l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate"*.

In ragione di ciò, si assiste a un'**inversione** dell'onere della **prova**; sarà compito del **contribuente** accertato alternativamente **dimostrare** l'esistenza di **fonti reddituali**, legittimamente **tassate**, tali da giustificare l'esistenza di determinati beni o servizi o **l'insussistenza** delle **disponibilità** degli stessi o, ancora, la **capacità** dei **redditi dichiarati** di giustificare i beni e le prestazioni fruite.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E LE NOVITÀ PER IL 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)